



CITTÀ DI SANTENA

Città metropolitana di Torino

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Sommario

Premessa.....	3
I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	4
Le entrate	4
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	4
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	5
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	6
CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE.....	6
PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	7
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) E TRASFERIMENTI	7
PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA.....	9
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA	9
Le spese	11
COSTO DEL PERSONALE.....	11
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	12
FONDO PER PAGAMENTI TARDIVI TARI.....	13
FONDO CONTENZIOSO	13
FONDO SPESE NON PREVEDIBILI:	13
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI.....	13
FONDI DI RISERVA	14
FONDO DI RISERVA DI CASSA.....	15
FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	15
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA	15
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.....	17
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	19
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.	22
Organismi partecipati	23
Altre informazioni riguardanti la previsione di bilancio, richieste dalla Legge o necessarie per interpretare il bilancio	24

Premessa

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e le missioni e i programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Occorre evidenziare la singolarità dell'elaborazione delle previsioni di spesa e di entrata per il triennio 2021-2023, considerato il fatto che l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato una serie di decreti ed interventi normativi in deroga. Lo stato emergenziale è tuttora in corso e quindi non si può non tenere conto della situazione sanitaria ed economica generale del Paese, e quindi anche del territorio comunale.

In riferimento al triennio 2021-2023, nell'ultima parte dell'anno 2020, sono stati adottati la Legge 176/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (cd. Decreto Ristori), la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), e il D.L. 183/2020 (cd. Decreto Milleproroghe), che hanno inserito alcune interessanti disposizioni a partire dall'anno 2021, che interessano altresì gli enti locali e che di seguito saranno illustrate in riferimento alla specificità dell'entrata e della spesa.

LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc..) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione della previsione delle principali entrate, apportando, ove necessario, delle variazioni ai fini del mantenimento della coerenza con il disposto normativo innovativo in essere.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge di bilancio 2020 ha disposto l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Il comma 757 della L. 160/2019 dispone che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.

Considerato che alla data odierna il decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, alla luce di quanto disposto dai commi 756 e 757 della Legge 160/2019, per l'anno d'imposta 2021, e comunque sino all'adozione del Decreto di cui al comma 756, così come già fatto per l'anno di imposta 2020, la trasmissione da parte

dell’Ente della delibera di approvazione delle aliquote IMU avverrà mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, ovvero senza il prospetto richiamato nel comma 756 sopra menzionato.

Le aliquote IMU, elaborate sulla base delle fattispecie individuate dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della L. 160/2019, rimangono invariate rispetto a quelle approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2020 e sono finalizzate a garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio.

In materia di previsione di gettito IMU per l’anno 2021, si ipotizza un leggero aumento delle entrate in relazione all’analisi degli incassi storici che nel triennio precedente hanno registrato un costante, seppur leggero, incremento. Tale dato può essere letto alla luce dell’intensificarsi dell’attività di recupero evaso che ha influito positivamente anche sulle riscossioni a competenza e sulla maggior attenzione dei cittadini ad evitare comportamenti evasivi.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

A decorrere dall’anno 2020 vige il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) adottato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) n. 443/2019 basato sui criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

In particolare, l’art. 6 prevede il seguente nuovo percorso:

- a. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b. l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c. l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d. fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Calando questa normativa sulla realtà locale, è emersa la necessità di distinguere con maggior precisione il gestore della TARI (che è e sarà il Consorzio) dal gestore (cd. “gestore integrato”) che redige il PEF (che invece è l’affidatario del servizio di raccolta rifiuti, ossia il soggetto aggiudicatario dell’appalto di raccolta, dalle cui fonti contabili deve essere costruito il PEF).

Diversamente da quanto accaduto nel 2020, anno nel quale eccezionalmente il termine per l’approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe erano stato “sganciato” da quello relativo all’approvazione del bilancio di

previsione dall'art. 57bis del decreto Fiscale (D.L. 124/2019), la scadenza per l'approvazione del PEF 2021 e delle relative tariffe coincide con quella per l'approvazione de bilancio di previsione, ossia il 31/03/2021.

Il Piano Economico Finanziario 2021 è stato predisposto prendendo come riferimento le fonti contabili riferite agli anni 2018 (per il calcolo della cd. componente a conguaglio) e 2019 e che i valori risultanti sono stati aggiornati con i coefficienti ISTAT definiti dal MTR.

Le tariffe sono determinate in modo tale da coprire i costi derivanti dal PEF per l'anno 2021, che non saranno i costi effettivi che l'Ente dovrà sostenere per il servizio di raccolta rifiuti nel corso dell'anno: considerata la sussistenza della necessità di copertura integrale dei costi di investimento e di gestione relativi al servizio, potrà accadere che alcuni anni sarà necessario anticipare con risorse proprie spese che saranno ripartite su annualità successive ed altri anni si creerà un avanzo da gestione TA.RI da utilizzarsi sempre vincolato al servizio rifiuti.

Nella determinazione delle tariffe è risultato necessario valutare gli effetti della riorganizzazione del servizio dal 2021 a seguito della nuova definizione di rifiuto urbano e della scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla “privativa” di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.lgs. 116/2020.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è più incerta che mai, in quanto non si può non tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica, l'addizionale 2021 si attesterà con tutta probabilità su livelli inferiori al trend storico fino al 2019: valutazione ancora più complessa se si considera che ad oggi non sono noti neppure gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021.

Proprio in quest'ottica, pur aumentando leggermente le previsioni di entrata rispetto agli anni precedenti, nei quali si registravano maggiori introiti, lo stanziamento per il triennio 2021-2023 è stato aumentato rispetto all'anno precedente, seppur prevedendo un incremento minore del trend storico.

CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE UNICO MERCATALE

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Considerato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che saranno approvati nella stessa seduta di approvazione del bilancio. Per la fase transitoria si rimanda a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 13.01.2021 .

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

L' Amministrazione Comunale già nel corso del 2017 ha avviato un progetto di recupero dell'evasione dei tributi IMU - TASI e TARI anni 2015/2017.

L'attività di recupero relativa all'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi.

Il servizio ha l'obiettivo di supportare il Comune nell'attività di recupero dell'evasione tributaria, attraverso una serie di attività, che prevedono innanzitutto la costituzione di una banca dati aggiornata di tutte le informazioni necessarie per evidenziare le situazioni potenzialmente oggetto di accertamento

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento, in collaborazione con ditte esterne specializzate nel settore individuate a seguito di gara di appalto.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) E TRASFERIMENTI

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale sono successivamente intervenuti il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 884-885 della L. 205/2017), la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018), il Decreto Fiscale (art. 57, c. 1 del DL. 124/2019), la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 848 a 851 della L. 160/2019) e per ultimo la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 791 a 794 della L. 178/2020).

Nonostante un iniziale dubbio relativamente all'abrogazione di tale previsione, è confermato il recupero del taglio FSC operato, dal 2014 al 2018, dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. 66/2014, attraverso un incremento, a partire dal 2020, della dotazione annuale del FSC. Queste risorse statali di sostegno servono altresì a finanziare il significativo aumento della complessiva incisività del sistema in corrispondenza di una progressione meno aspra del percorso di perequazione di cui al punto successivo.

Il gettito previsto nel bilancio risente del blocco stabilito dalla normativa per il 2020 e l'impossibilità di procedere con l'attività di iscrizione a ruolo. Pertanto i gettiti per il 2021 sono maggiori che nel biennio successivo.

La novità relativa al FSC introdotta dalla Manovra 2021 è così riassumibile: il comma 791 della LB 2021 dispone l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale: tali risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali (a partire dal 2021) ed a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido comunali (a far data dal 2022). I criteri di riparto sono stabiliti con decreti che dovranno essere emanati, rispettivamente, entro il 31 marzo 2021 e 31 marzo 2022.

Per l'anno 2021 le spettanze dell'FSC elaborate dal ministero dal Governo sono le seguenti:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021		
A1	Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento.	362.868,31
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1=B5 del 2020	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche.	647.570,73
B2	Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-bis, L. 190 del 2014.	1.070,18
B3	Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020.	-23,13
B4	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3).	648.617,78
B5	Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle risorse storiche.	291.878,00
B6	Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di perfezionamento.	356.739,78
B7	Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021.	297.288,56
B8	Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	589.166,56
C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.		
C1	Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	496.625,06
C2	Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	7.036,50
C3	Ristoro agevolazione I.M.U. terreni.	32.554,79
C4	Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso < T.A.S.I. ab. Princ. 1 %>" art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016.	0,00

C5	Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	536.216,35
C6	Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini.	-45,77
C7	F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + C6).	536.170,58
D1	Totale F.S.C. 2021 (B8+C7).	1.125.337,14
D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016.	0,00
D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016.	835,98
D4		
D5	Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	1.126.173,12
D6	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.	36.500,49
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.	15.132,07
D8	Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	1.177.805,68
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre).	928,16
D10	Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9).	1.176.877,52
Altre componenti di calcolo della spettanza 2021		
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 31 Sexies, DL. 78 del 2010).	In corso di quantificazione

PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Le entrate per **sanzioni a codice della strada** e violazioni a leggi e regolamenti sono definite in base all'andamento storico degli ultimi anni e sono stabilite in € 40.000,00 come da apposita deliberazione della Giunta Comunale in data odierna.

Inoltre, si segnala come parte dei proventi derivanti dalle violazioni al C.d.S., come previsto dalla normativa, sia stata destinata al finanziamento delle spese per la segnaletica stradale a finanziamento del titolo 2° per € 5.000,00.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui

è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

A seguito del riaccertamento dei residui 2020 si procederà ad apportare variazione al bilancio di previsione 2021-2023 inserendo in entrata il fondo pluriennale vincolato diviso per spese correnti, in conto capitale e per attività finanziarie.

LE SPESE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- a. dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc...); per le previsioni 2021-2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato. Relativamente alle spese di personale sono state prudentemente considerate le spese derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente; invece per il segretario comunale è stato considerato che nel mese di dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo contratto dei dirigenti e segretari comunali, per cui a decorrere dal 2021 lo stanziamento è aggiornato sulla base dell'importo degli arretrati da liquidare per il periodo 2016-2020 e del maggior compenso tabellare;
- b. delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- c. delle ipotetiche maggiori spese per disposizioni anti-Covid;
- d. delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Relativamente agli importi è stata utilizzata come base l'ammontare delle spese impegnate nell'anno 2019 (in quanto l'anno 2020 è stato un esercizio particolare nel quale si sono verificate minori spese a causa della sospensione di alcuni servizi per l'emergenza epidemiologica in corso), con aggiornamenti alla luce di valutazioni specifiche a seconda della natura della spesa.

COSTO DEL PERSONALE

Per il calcolo della spesa del personale si è tenuto conto delle cessazioni che interverranno nel corso del 2021 e, in particolare, si devono registrare i pensionamenti di un'educatrice dell'asilo nido, posizione C e di un agente di P.L., anch'esso di categoria C.

Inoltre, per l'anno 2021, come da piano dei fabbisogni del personale approvato modificato nel mese di febbraio 2021, è prevista l'assunzione di n. 2 tecnici geometri cat. C, un esperto informatico part-time cat. C e un agente di P.L. cat. C, assunzioni che si perfezioneranno nel corso dell'anno.

Nessuna assunzione è stata prevista per il biennio 2022-2023, salvo eventuali cessazioni che si potrebbero verificare.

La spesa di personale, all'interno del bilancio comunale, ha un'incidenza di:

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Spese personale</u>			
<u>Spese correnti</u>	26,24 %	26,70 %	26,62 %

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

L'Ente si avvale della facoltà prevista dal principio contabile applicato 4/2 e chiarita dalla FAQ di Arconet n. 25 del 26 ottobre 2017 di slittare il quinquennio di riferimento e quindi di considerare, tra gli incassi di competenza, gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. Questa possibilità è altresì coerente con quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 al c. 80 che ha cercato di ripristinare la giusta capacità di spesa negli enti ponendo rimedio all'effetto prodotto dalle modalità di calcolo previsto dai principi contabili, che prevedendo letteralmente il rapporto tra accertamenti e incassi della sola competenza comporta nel preventivo un accantonamento superiore rispetto alla congruità verificata a rendiconto. Tale comma, infatti, prevede che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

La L. 160/2019 al comma 79 introduce la possibilità di ridurre il FCDE anche per l'anno 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio di previsione, mediante variazione da adottare nel corso del 2021 al bilancio 2021-2023, a condizione che nell'esercizio precedente (2020):

- a. il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente (ovvero che sia non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo esercizio);
- b. l'ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

L'Ente non ha potuto avvalersi di tale facoltà.

Stante la particolarità del momento storico che stiamo vivendo anche il periodo temporale da prendere in considerazione per **la determinazione dell'accantonamento può esser oggetto di variazione**. Richiamando l'art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.

L'Ente non si è avvalso della facoltà del metodo di calcolo di cui all'art. 107 *bis* D.L. 18/2020, ma ha optato per la modalità di calcolo cosiddetto “*n+1*” che consente di parametrare gli incassi su accertato considerando anche l'incassato a residui nell'anno successivo.

FONDO PER PAGAMENTI TARDIVI TARI

1. 2021: € 180.000,00;
2. 2022: € 180.000,00;
3. 2023: € 180.000,00

FONDO CONTENZIOSO

1. 2021: € 3.000,00;
2. 2022: € 3.000,00;
3. 2023: € 3.000,00;

FONDO SPESE NON PREVEDIBILI:

4. 2021: € 10.696,00;
5. 2022: € 10.673,00;
6. 2023: € 10.673,00;

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La Legge bilancio 2019, art. 1 comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

1. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
2. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e

scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Comma 862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

3. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
4. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
5. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
6. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente ha previsto, nelle tre annualità, i seguenti stanziamenti per detto "*Fondo di garanzia debiti commerciali*":

- a. 2021: € 71.084,59;
- b. 2022: € 70.656,53;
- c. 2023: € 70.658,53

In quanto il ritardo di pagamento per questo Ente è compreso tra gli undici e i trenta giorni.

Tale indice sarà monitorato con attenzione.

FONDI DI RISERVA

L'art. 166 c. 2 del D.lgs. 267/2000 prevede che il fondo di riserva può essere utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio oppure per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa corrente che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per far fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Il comma 2-ter dispone che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti: l'ente non si trova in questa situazione e ha proceduto a dividere il fondo per le somme imprevedibili.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo pari a € 30.000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, da utilizzarsi mediante deliberazione della Giunta comunale.

La FAQ 12 di Arconet precisa che il suddetto limite ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda, invece, il fondo oneri rinnovi contrattuali, alla data di predisposizione della presente nota integrativa, il CCNL delle funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 è scaduto il 31/12/2018 e il nuovo contratto enti locali non è ancora stato sottoscritto.

In attesa di apposito DPCM che darà maggiori indicazioni sull'effettivo valore da accantonare per il rinnovo dei contratti, in quanto per i settori non statali il finanziamento è a carico dei propri bilanci, si è ritenuto prudente stimare un valore di accantonamento pari 4,12% a decorrere dal 2021 del monte salari 2016 (al netto degli importi riguardanti l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale) rivalutato del 3,48%, comprensivo di oneri e IRAP, secondo le indicazioni degli esperti in merito, essendo a conoscenza che la L. 160/2019 ha stabilito miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in € 3.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Inoltre nel mese di dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo contratto per i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali per il periodo 2016-2018: di conseguenza ci si trova nuovamente in presenza di un contratto scaduto, per cui è stato ipotizzato un importo da accantonare per il futuro contratto, sulla base dell'aumento riconosciuto a fine dicembre.

Se a fine esercizio, come disposto dall'art. 167, c. 3 del D.lgs. 267/2000, i contratti non saranno ancora stati sottoscritti, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

L'art. 37 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017) nel seguente modo: *“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.”*

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2016, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2015. Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie: *“gare per investimenti avviate entro il 31/12/2018 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2018”;*

L'importo del fondo pluriennale vincolato in spesa sarà determinato a seguito del riaccertamento dei residui 2020.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2020 e dell'andamento della gestione, il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 ammonta a € 3.054.804,17, come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2021-2023 sotto il numero 8 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	2.525.227,22
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.589.591,28
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	11.471.786,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	12.531.801,03
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	3.054.804,17
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	3.054.804,17
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		125.168,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		58.485,00
Altri accantonamenti		743.149,13
	B) Totale parte accantonata	926.802,51
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		223.685,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		496.786,92
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	720.472,83

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	123.530,50
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.283.998,33
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	100.300,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Total utilizzo avanzo di amministrazione presunto	100.300,00

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto l'utilizzo di avanzo presunto di amministrazione per € 100.300,00, fondi vincolati derivanti da trasferimenti di risorse statali e, nel dettaglio, di fondi Covid-19 non utilizzati nell'anno precedente. Di seguito il dettaglio dell'utilizzo della parte vincolata:

- a. € 15.300: sanificazione scuolabus;
- b. € 10.000: contributi ad associazioni impegnate nei servizi di protezione civile;
- c. € 35.000: contributi affitti alle imprese colpite dalle chiusure emergenziali;
- d. € 40.000: contributi TARI alle imprese colpite dalle chiusure emergenziali;

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

La legge di bilancio 2019, ai commi 134 ess. stabilisce che a decorrere dal triennio 2021-2023, alle regioni sono assegnati contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati. I contributi sono assegnati per almeno il 70% ai Comuni dalle regioni entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Ad ora l’Ente non ha avuto alcuna comunicazione da parte della regione.

La legge di bilancio 2020 ai commi da 29 a 61 prevede lo stanziamento di significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici; nella fattispecie:

- a. i commi da 29 a 37 assegnano ai Comuni, per il periodo 2020-2024, un contributo di 500 mln. annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è stato attribuito – senza previsione di alcuna formale richiesta dell’Ente – con decreto del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020, per un importo annuo di **€ 90.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024**. Limitatamente all’anno 2021 il DL 104/2020 (Decreto agosto) ha previsto una dotazione aggiuntiva di altri 500 mln. di euro ripartiti, nella stessa misura di **€ 90.000,00** con DM 11 novembre 2020. L’Amministrazione intende utilizzare questo contributo per proseguire con la sostituzione degli infissi degli edifici comunali;
- b. il comma 38 apporta diverse e significative modificazioni ai commi 139-148 della legge di bilancio 2019, in materia di contributi erariali per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio: si tratta complessivamente di 8,8 miliardi in 14 anni, di cui 1,35 miliardi nel triennio 2021-2023. Entro il 15/09/2020 l’Ente ha presentato richiesta di contributo per l’anno 2021, il decreto di assegnazione doveva essere emanato entro il 31/01/2021, ma non è ancora stato adottato;
- c. i commi 42 e 43 stanziano in favore dei Comuni ingenti risorse per investimenti di rigenerazione urbana, per complessivi 8,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2034, di cui 950 mln. di euro per il triennio 2021-2023. I criteri per effettuare la richiesta e di riparto dovevano essere adottati da un decreto interministeriale entro il 30/03/2020, ma non è ancora stato emanato;
- d. il comma 47 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il cofinanziamento di investimenti comunali denominato *“Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane”*, con una dotazione annua di 50 mln. di euro per il triennio 2022-2024;
- e. i commi da 51 a 58 stanziano a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, significative risorse per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. Gli importi annui variano da 85 mln. di euro nel 2020, a 128 mln. nel 2021,

a 170 mln. nel 2022, per poi stabilizzarsi in 200 mln. annui fino al 2031. Il decreto agosto ha integrato il fondo di 300 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi in questione si rivolgono alla progettazione di interventi finalizzati a:

1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2. messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale;
3. messa in sicurezza di strade.

Di seguito si riporta l'estratto del piano triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.09.2020, delle opere finanziate mediante contrazione di mutui:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.690.000,00	1.550.000,00	1.990.000,00	5.230.000,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale:	1.690.000,00	1.550.000,00	1.990.000,00	5.230.000,00	

Descrizione opera	2021	2022	2023
Realizzazione nuova area mercatale II lotto	850.000,00	0,00	0,00
Lavori rifacimento Piazza Martiri della Libertà	400.000,00	0,00	0,00
Interventi riqualificazione edificio scolastico Via Tetti Agostino	340.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade comunali 2021	100.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade comunali 2022	0,00	100.000,00	0,00
Realizzazione nuova area mercatale III lotto	0,00	1.250.000,00	0,00
Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico del plesso scolastico Gozzano	0,00	200.000,00	0,00
Progetto di modifica tracciato viario a salvaguardia del concentrico tramite la realizzazione di nuovo ponte sul torrente Banna	0,00	0,00	1.890.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali 2023	0,00	0,00	100.000,00
Totali	1.690.000,00	1.550.000,00	1.990.000,00

Gli investimenti previsti nel bilancio 2021-2023 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti triennio 2021-2023

Cod	Investimenti 2021	Spesa
2021 / 1	Automazione servizi comunali	27.000,00
2021 / 10	Manutenzione straordinaria strade comunali - mutuo CDP 2021	100.000,00
2021 / 11	ristrutturazione e adeguamento sismico plesso scolastico Gozzano lotto 2°	0,00
2021 / 12	Manutenzione straordinaria edifici com.li	39.000,00
2021 / 13	PRGC piano regolatore comunale	20.000,00
2021 / 2	Segnaletica stradale	5.000,00
2021 / 3	Realizzazione nuova area mercatale Piazza Roma ii° lotto - mutuo CDP 2021	850.000,00
2021 / 4	Realizzazione nuova area mercatale III° lotto - mutuo CDP nel 2022	0,00
2021 / 5	Manutenzione edifici comunali scolastici tinteggiatura - mutuo CDP 2021	340.000,00
2021 / 6	Rifacimento piazza martiri I° lotto - mutuo CDP 2021	400.000,00
2021 / 7	Manutenzione straordinaria edifici comunali caldaie	58.000,00
2021 / 8	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	36.000,00
2021 / 9	L.R. 15/89 - edifici del culto	5.000,00
2021/14	Realizzazione nuovo ponte Banna	0,00
2021/15	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	10.000,00
2021/16	Efficientamento energetico edifici comunali 2021	90.000,00
TOTALE SPESE:		1.980.000,00
Cod	Investimenti 2022	Spesa
2021 / 1	Automazione servizi comunali	22.000,00
2021 / 10	Manutenzione straordinaria strade comunali - mutuo CDP 2021	100.000,00
2021 / 11	Ristrutturazione e adeguamento sismico plesso scolastico GOZZANO lotto 2°	200.000,00
2021 / 12	Manutenzione straordinaria edifici com.li	39.000,00
2021 / 13	PRGC piano regolatore comunale	20.000,00
2021 / 2	Segnaletica stradale	5.000,00
2021 / 3	Realizzazione nuova area mercatale Piazza Roma ii° lotto - mutuo CDP 2021	0,00
2021 / 4	Realizzazione nuova area mercatale III° lotto - mutuo CDP nel 2022	1.250.000,00
2021 / 5	Manutenzione edifici comunali scolastici tinteggiatura - mutuo CDP 2021	0,00
2021 / 6	Rifacimento piazza martiri i° lotto - mutuo CDP 2021	0,00
2021 / 7	Manutenzione straordinaria edifici comunali caldaie	58.000,00
2021 / 8	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	36.000,00
2021 / 9	L.R. 15/89 - edifici del culto	5.000,00
2021/14	Realizzazione nuovo ponte Banna	0,00
2021/15	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	10.000,00
2021/16	Efficientamento energetico edifici comunali 2021	0,00
TOTALE SPESE:		1.745.000,00
Cod	Investimenti 2023	Spesa
2021 / 1	Automazione servizi comunali	22.000,00
2021 / 10	Manutenzione straordinaria strade comunali - mutuo CDP 2021	100.000,00
2021 / 11	Ristrutturazione e adeguamento sismico plesso scolastico Gozzano lotto 2°	0,00
2021 / 12	Manutenzione straordinaria edifici com.li	39.000,00
2021 / 13	PRGC piano regolatore comunale	20.000,00
2021 / 2	Segnaletica stradale	5.000,00
2021 / 3	Realizzazione nuova area mercatale Piazza Roma II° lotto - mutuo Cdp 2021	0,00
2021 / 4	Realizzazione nuova area mercatale III° lotto - mutuo CDP nel 2022	0,00
2021 / 5	Manutenzione edifici comunali scolastici tinteggiatura - mutuo CDP 2021	0,00
2021 / 6	Rifacimento piazza martiri I° lotto - mutuo CDP 2021	0,00
2021 / 7	Manutenzione straordinaria edifici comunali caldaie	58.000,00
2021 / 8	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione	36.000,00
2021 / 9	L.R. 15/89 - edifici del culto	5.000,00
2021/14	Realizzazione nuovo ponte Banna	1.890.000,00
2021/15	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	10.000,00
2021/16	Efficientamento energetico edifici comunali 2021	0,00
TOTALE SPESE:		2.185.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate:

Garanzie art. 207 D.lgs. TUEL

Atto di concessione	OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza
445851/00 CASSA DD.PP.	Costruzione locale cucina e palestra casa riposo “Avv. G. Forchino”	190.000,00	01/01/2007	31/12/2026

Organismi partecipati

Con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 4 novembre 2020 è stata approvata la composizione del G.A.P. "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Santena. Approvazione Elenco Organismi che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) ed Elenco Organismi compresi nel perimetro/area di consolidamento.

Di seguito si riportano le percentuali di partecipazione detenute dallo scrivente Ente alla data del 30.12.2019:

	DENOMINAZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI	9,09	http://www.ccs.to.it/
2	CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE	10,43%	http://www.serviziocialichieri.it/
3	C.S.I. PIEMONTE	0,11%	http://www.csipiemonte.it/
4	FONDAZIONE CAVOUR	4%	http://www.fondazionecavour.it/
5	AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA	0,0397626%	http://www.mtm.torino.it/
6	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	0,00019%	http://www.smatorino.it/
7	CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO	40%	http://www.casadiriposoforchino.it/

Altre informazioni riguardanti la previsione di bilancio, richieste dalla Legge o necessarie per interpretare il bilancio

I tetti di spesa annua oggetto del quesito hanno accompagnato i bilanci di previsione (ed i rendiconti di esercizio) dell'ultimo decennio circa: si tratta principalmente di quelli previsti dall'art.6 del decreto legge n. 78/2010, in materia di spese per attività di formazione, spese per missioni del personale dipendente, spese per consulenze, ecc. Ma non solo. Vediamoli nel dettaglio:

- a. art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- b. art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Al riguardo è bene precisare che l'abrogazione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel. L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;
- c. art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009;
- d. art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- e. art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- f. art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- g. art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- h. art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico.
- i. art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- j. art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- k. art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

Tali limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall'art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall'anno 2020 per tutti gli Enti. In precedenza la loro disapplicazione operava invece nei confronti dei soli enti in possesso di specifici requisiti di "virtuosità".

Santena, li 19 febbraio 2021

La Responsabile del Servizio finanziario

Rag. Catia CAMPACI

firmato digitalmente

